

REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

SI FA SEGUITO ALLA CIRCOLARE PARI NUMERO DEL 3.09.2004 CON LA QUALE È STATO ILLUSTRATO L'ISTITUTO DEL C.D. TRASCINAMENTO DELLE INDENNITÀ SUPPLEMENTARI DI PRONTO INTERVENTO AEREO E PER ISTRUTTORE DI VOLO O DI SPECIALITÀ, INTRODOTTI DALL'ART.5, COMMA 10 DEL D.P.R. N.163/02 (CONTRATTO FF.AA.) ED ESTESO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DALL'ART.13, COMMA 1 DEL D.P.R. N.164/02 (CONTRATTO FF.PP.).

IN PARTICOLARE, ALLA LETTERA D) DELLA PREDETTA CIRCOLARE ERA STABILITO CHE: "PRESUPPOSTO DEL TRASCINAMENTO È IL VENIR MENO DELLA TITOLARITÀ DELL'INDENNITÀ DI PRONTO INTERVENTO AEREO E/O D'ISTRUTTORE, CONSEGUENTE ALLA CESSAZIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA SPECIFICA ATTIVITÀ; SONO, PERTANTO, ESCLUSE LE IPOTESI DI DECURTAZIONE PREVISTE DALL'ART.17, COMMA 8 DELLA L. N.78/83".

AL RIGUARDO, SI È APPRESO CHE IL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE HA EMANATO UNA CIRCOLARE CON LA QUALE HA CHIARITO CHE L'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE NELLA MISURA CALCOLATA IN UN VENTESIMO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRESTATO CON PERCEZIONE DELLA STESSA, DEVE ESSERE CORRISPOSTA OGNIQUALVOLTA IL PERSONALE, A QUALSIASI TITOLO, NON ABBA DIRITTO ALL'INDENNITÀ NELLA MISURA PIENA.

IL 1° COMMA DELL'ART.13 DEL D.P.R. N.164/02 DISPONE CHE LE INDENNITÀ D'IMPIEGO OPERATIVO E RELATIVI SUPPLEMENTI ATTRIBUITE AL PERSONALE DELLE FF.PP. AD ORDINAMENTO CIVILE, SONO RAPPORTATE CON LE MEDESIME MODALITÀ APPLICATIVE DEL PERSONALE DELLE FF.AA. IMPIEGATO NELLE MEDESIME CONDIZIONI OPERATIVE.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI COMUNICA CHE, A MODIFICA DI QUANTO DISPOSTO ALLA LETTERA D) DELLA CIRCOLARE CUI SI FA SEGUITO, SEMPRE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2002, L'EMOLUMENTO IN QUESTIONE COMPETE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN TUTTI I CASI IN CUI LE INDENNITÀ SUPPLEMENTARI NON SIANO STATE PERCEPITE IN MISURA INTERA. I COMPETENTI UFFICI AMMINISTRATIVO CONTABILI PROCEDERANNO PER CIASCUN DIPENDENTE INTERESSATO A DETERMINARE E QUINDI CORRISPONDERE L'IMPORTO DEGLI ARRETRATI PER IL TRASCINAMENTO DOVUTO PER I MESI O FRAZIONI DI MESI NEI QUALI L'INDENNITÀ DI PRONTO INTERVENTO AEREO E/O ISTRUZIONALE NON È STATA PERCEPITA NELLA MISURA PIENA. PER CONTRO, A DECORRERE DALLA PROSSIMA MENSILITÀ DI GIUGNO ED ANALOGAMENTE A QUANTO GIÀ AVVIENE PER L'ATTRIBUZIONE DEL TRASCINAMENTO NEL CASO DI CESSAZIONE DELLA SPECIFICA ATTIVITÀ IL BENEFICIO ECONOMICO VERRÀ DETERMINATO E LIQUIDATO DIRETTAMENTE DAL C.E.N.A.P.S. SULLA BASE DELLE SPECIFICHE SEGNALAZIONI EFFETTUATE SULLA SCHEDA STATUS (MAPPA ST1L) PER LE CUI MODALITÀ IL CENTRO ELETTRONICO FORNIRÀ IN TEMPO UTILE LE NECESSARIE ISTRUZIONI. IL DIRETTORE CENTRALE CALVO